

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA

ALL RISKS

PROVINCIA DI COMO

Lotto n. 1

CONTRAENTE:
PROVINCIA DI COMO
Via BORGOVICO 148
22100 COMO
Codice fiscale/P.I.: 80004650133

Polizza N°	
Effetto	Ore 24.00 del 31/03/2012
Scadenza prima rata	Ore 24.00 del 31/12/2012
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 31/12/2014
Durata	Due anni e nove mesi
Rateazione	Annuale
CODICE C.I.G.	

INDICE

1.00– DEFINIZIONI

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

3.00 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI

5.00 – CONDIZIONI REALTIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

6.00 – PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO

1.00 - DEFINIZIONI

1.01 - Definizioni generali

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Contraente	la persona giuridica che stipula il presente contratto
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	il contratto di Assicurazione
Broker	la Società di Brokeraggio cui è affidato il mandato gestionale
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	l'Impresa Assicuratrice

1.02 - Altre definizioni

Cose assicurate beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati;

Fabbricati tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, o a qualunque altro uso godute dal Contraente complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono compresi i cunicoli,

le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi dei fabbricati, i locali interrati, le opere di fondazione e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche a costruzioni civili, gli impianti idrici, termici, elettrici ordinari e straordinari, di condizionamento, di distribuzione di fluidi, di segnalazione e comunicazione.

Contenuto

Macchinario, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione ed impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico, ascensori e montacarichi, attrezzature delle eventuali officine e laboratori di riparazione, compresi i pezzi di ricambio, mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato, mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi, a servizi generali, mensa, *il tutto ovunque nell'ambito delle ubicazioni del Contraente, anche all'aperto*; calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche, purché non specificatamente assicurate con polizza specifica e quant'altro non previsto alle voci fabbricati, valori, cose speciali.

Se una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;

Cose speciali

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, libri d'antiquariato e cose aventi valore artistico od affettivo;
- documenti d'archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici
- documentazione fotografica varia.

2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.02 - Variazioni del rischio

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.03 - Altre Assicurazioni

Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.04 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Non è

ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio

2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

2.06 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 2 (due) e 9(nove) mesi con effetto dalle ore 24 del 31/03/2012 fino alle ore 24 del 31/12/2014

Rescindibilità:

la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità (31/12), sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2014, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 90 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale

2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

2.08 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.10 - Foro competente

Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

2.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.13 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.

- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%.

2.14 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta.

3.00 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.01 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

3.02 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

verificatisi in occasione di:

- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ivi compreso l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo – contaminazione radioattiva;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area comunale;
- trasporto e movimentazione in genere;

causati da o dovuti a :

- frode, truffa, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, nonché i danni di crollo e collasso strutturale e gli errori di manovra ed incidenti di cantiere verificatisi in occasione di detti lavori;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;

semprechè non siano causati da altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e Dirigenti;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

3.03 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita Contenuto, anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici, come a titolo esaustivo ma non limitativo sistema elettronico di elaborazione dati e relativi supporti dati, server, unità periferiche, personal computer, il telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche i i costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

3.04 - Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo** - intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici,

religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza comunale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 3 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- enti posti all'aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per loro natura destinazione;
- Fabbricati aperti, tettoie e relativo contenuto;
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Si intendono esclusi i danni subiti da : gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei.

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali :

- enti posti all'aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per loro natura o destinazione;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;

4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un

medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua e liquidi condotti in genere** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati da umidità, stillicidio;
Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo **di ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
- 6) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata ovunque riposti e a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 7) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza – dalla presente garanzia è compresa la ricostruzione dei dati, i programmi ed il software in genere.
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese, effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la riparazione o la ricostruzione ridotte in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- 8) Relativamente ai danni da fenomeni elettrici, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
- 9) Relativamente ai danni alle **apparecchiature elettroniche** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà del contraente o di proprietà di terzi ed ad esso in locazione, comodato d'uso) la società si obbliga ad indennizzare le perdite e i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento salvo se:
 1. causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere;
 2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
 3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
 5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate

- dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
 8. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 9. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
 10. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Si precisa che gli enti assicurati possono essere:

- posti all'interno delle sedi della contraente od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti;
- installati su veicoli di proprietà o in uso o in locazione al Contraente o a altri Enti convenzionati;
- ovunque poste se destinati, per loro uso o natura ad un impiego mobile;
- posti all'aperto per loro uso o destinazione

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate *ad impiego mobile* sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

10) Relativamente alle perdite e/o danni che colpiscono gli **archivi**, si intendono assicurati se gli archivi stessi:

a) si trovano presso le sedi dell'Assicurato;

b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto 8), che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

Si intendono esclusi i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;

b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini della presente polizza;

c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere.

12) Relativamente ai danni di **crollò e collasso strutturale** di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

13) Relativamente ai danni da **furto e rapina**, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo; l'assicurazione vale :

- per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, alle pertinenze dei fabbricati (quali cancelli o sistemi di chiusura automatica o di allarme) ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese camere di

sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

- per il furto di fissi ed infissi (compresi i manufatti posti all'esterno sui fabbricati), nonché i sistemi automatici di chiusura o di allarme, facenti parte dei fabbricati e/o locali in uso o di proprietà del Contraente in conseguenza di furto tentato o consumato.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si precisa che la garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 10% sull'indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purchè attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

L'assicurazione si intende prestata anche nel caso in cui il furto sia avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino al limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €150,00.

Relativamente ai danni di rapina, avvenuta nei locali, la garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Relativamente ai danni da furto subiti dal contenuto posto all'aperto si intendono compresi gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, si applica lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 250,00€

Garanzia portavalori

L'assicurazione è prestata contro :

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la rapina;

commessi sui dipendenti dell'Assicurato o persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Se in seguito ad un sinistro di furto e rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società' appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società', se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società' l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società' ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società' per le stesse.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società' è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio, al tasso convenuto stabilito in polizza, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato.

- 14) Relativamente ai danni di **dispersione di liquidi** o fluidi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, la Società non risponde dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- 15) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **materiale fuso**, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente **fuoriuscito** da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse, la Società non risponde dei danni al materiale fuoriuscito.
- 16) Relativamente alle **Merci in refrigerazione** l'assicurazione risarcisce i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
 - fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti a
 - a) eventi garantiti in polizza;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica.Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l'Assicurato si impegna, in tale caso a darne avviso alla Società o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continua non minore di 12 ore.

3.05 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.06 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

4.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI

4.01 - Parificazione dei danni da incendio

Ad integrazione delle condizioni del presente contratto sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione.

4.02 - Buona fede e colpa grave

L'Assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per buona fede o colpa grave del Contraente, dei suoi preposti o amministratori.

4.03 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Cod. Civ., si conviene tra le parti che in caso di danno non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Qualora la somma assicurata risultasse inferiore quanto disposto nel predetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tuttavia qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione del precedente comma.

4.04 - Diminuzione valori / Diminuzione di rischio

A parziale deroga dell'art. 2.02 – Variazione del rischio, si conviene tra le parti che in caso di diminuzione dei valori \ diminuzione del rischio la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta.

4.05 - Beni presso terzi

La Società prende atto che per un valore non superiore al 10% delle partite beni mobili si intendono assicurati presso terzi, in ubicazioni diverse da quelle dichiarate beni di proprietà e/o gestione del Contraente. Fermo restando che la somma assicurata alla partita beni mobili rappresenta la totalità dei beni complessivamente esistenti sia nelle ubicazione assicurate che presso terzi.

4.06 - Onorario periti e consulenti

In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, la Società rimborserà le spese e gli onorari dei periti o dei consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto nel presente contratto.

In caso di lodo arbitrale, sarà pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito o consulente incaricato.

4.07 - Determinazione del danno / Valore a nuovo

Premesso che per *valore a nuovo* si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle seguenti condizioni.

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione *valore a nuovo* non esistesse;
- b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al *valore a nuovo*;

2) agli effetti dell'art. 5.05 delle il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispetto *valore a nuovo* è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo *valore a nuovo* ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengono eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistere tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

5) L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda soltanto i fabbricati e enti in stato di attività o di inattività temporanea.

6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà - comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

4.08 - Infiammabili e merci speciali

Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta. Si precisa che nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di Terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

4.09 - Contiguità e vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minori di venti metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

4.10 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.11 - Oneri di ricostruzione a Enti e/o Autorità Pubbliche

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli

la riparazione c/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno successivo una somma superiore a quanto indicato specificatamente previsto nei limiti di indennizzo previsti.

4.12 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con una singola partita al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene suddivisa tra le altre partite colpite da sinistro con definizione dei valori in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite.

Resta convenuto che non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

4.13 – Leeway clause

I capitali previsti in garanzia alla partita fabbricati e contenuto vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risultassero in aumento, fino ad un massimo del 30% delle rispettive partite.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% delle partite 1 e 2, per cui il disposto dell'art. 4.03 troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così migliorato. Il contraente o l'assicurato si impegna a comunicare entro 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio del premio, che verrà applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti il limite del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare. Qualora il Contraente o assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade a far tempo dalle ore 24 del 30° giorno anzidetto fermo restando il diritto della Società di incassare il relativo premio.

4.14 – Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la Partita 1 – *Fabbricati*, la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti in polizza, per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico - artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 5.05.

A titolo di esemplificazione e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico.

Relativamente a tale garanzia l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione della regola proporzionale.

4.15 - Ricorso terzi

Come tale intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente, a termini dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai danni derivanti da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale predetto per evento e per ubicazione.

La presente garanzia non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

4.16 – Spese demolizione, sgombero e bonifica

Come tali intendendosi le spese e/o costi necessariamente sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile, per:

Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni ma esclusi, comunque, i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.17- Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

4.18 -Danni da interruzione di esercizio – maggiori costi

Relativamente ai danni subiti alle apparecchiature elettroniche, la Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di

indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato a seguito di perdite e/o danni dalle apparecchiature elettroniche o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

Si precisa che il periodo di indennizzo inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*.

4.19 – Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati posso venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di Terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

4.20 – Parcheggi

Si intendono assicurate sino alla concorrenza di € 100.000,00 le autovetture di terzi, dei dipendenti e degli amministratori al chiuso e all'aperto su area recintata gestita dall'Assicurato.

5.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

5.01 - Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 Cod. Civ.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ..

L'Assicurato deve altresì:

- c) solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
- e) trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;
- h) denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

5.02 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

5.03 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

5.04 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.01;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 5.05;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.03 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.05 - Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro é ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

2) Contenuto : si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione , vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: si applicano il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che é stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

- per contenuto: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

5.07 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.08 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale

dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Si precisa che, nel caso sia stata aperta un'inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell'indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente.

5.09 - Indennizzi

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 5.08 - Pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.10 - Anticipo indennizzi

L'Ente Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000,00

L'indennizzo anticipato non potrà comunque superare l'importo massimo di € 2.000.000,00

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.11 - Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

5.12 - Proseguo attività senza perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni

peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

5.13– Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

6.00 – PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO

Descrizione del rischio

Premesso che la PROVINCIA DI COMO è proprietario, ha in locazione o in comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali ed a quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, nulla escluso, compreso anche locazione o uso a terzi; preso atto che si tratta di costruzioni con caratteristiche di *prima classe*, ma con possibilità di esistenza di fabbricati di *seconda classe* o, per i fabbricati meno recenti, ascrivibili a qualsiasi altra classe; alla voce fabbricati vengono pure considerati giardini, anche con alberi ad alto fusto.

	CAPITALE ASSICURATO	TASSO IMPONIBILE	PREMIO IMPONIBILE
Fabbricati	€ 368.813.900,00		
Contenuto	€ 3.000.000,00		
Ricorso terzi	€ 1.032.000,00		
Spese demolizione e sgombero	€ 516.000,00		
TOTALE CAPITALI E PREMI	€ 373.361.900,00		

MASSIMA UNITA' DI RISCHIO Fabbricati € 35.000.000,00

6.02 – FRANCHIGIE

Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

Garanzie	Scoperto e/o franchigie
Il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato verrà effettuato previa detrazione di	€ 300,00
Eventi atmosferici	€ 2.500,00

Danni da acqua condotta e relative spese di ricerca guasto	€ 250,00
Urto veicoli	€ 150,00
Gelo	€ 500,00
Danni ai fragili da grandine	€ 2.500,00
Fenomeno elettrico	€ 150,00
Merci in refrigerazione	€ 150,00
Eventi sociopolitici	€ 2.500,00
Terrorismo e sabotaggio	Scop. 10% con il minimo di 5.000,00€
Sovraccarico neve	Scop. 10% con il minimo di € 2.500,00 il massimo di € 15.000,00
Terremoto	Scop. 10% con il minimo di 5.000,00 e il massimo di € 25.000,00
Cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine	€ 2.500,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 2.500,00
Inondazioni alluvioni e allagamenti	Scop. 10% con il minimo di 25.000,00€
Acqua piovana	€ 2.500,00
Parcheggi	€ 750,00
Guasti cagionati dai ladri	€150,00
Atti vandalici conseguenti a furto	€200,00
Danni ai valori	Scop. 10%

6.03 - LIMITI DI RISARCIMENTO: la società non è tenuta ad indennizzare per singolo sinistro somma superiore a:

Garanzie	LIMITI DI RISARCIMENTO
danni da grandine ai fragili	€ 150.000,00
gelo	€ 150.000,00
eventi sociopolitici	70% somma assicurata
terrorismo e sabotaggio	€ 5.000.000,00
sovraccarico neve	50% somma assicurata
Terremoto	€ 5.000.000,00
cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine	€ 258.000,00
acqua condotta e spese di ricerca guasto	€ 258.000,00
intasamento gronde e pluviali	€ 150.000,00
Merci in refrigerazione	€ 100.000,00
Acqua piovana	€ 155.000,00
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00
Quadri, dipinti e affreschi	€ 258.000,00 con il limite di € 100.000,00

	per singolo oggetto
Archivi, documenti e registri	€300.000,00
Danni alle lastre	€ 52.000,00 con il sottolimito di € 2.500,00 per singola lastra
Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 150.000,00
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	€ 2.500.000,00
Differenziale storico artistico	€ 100.000,00
Rimborso onorari periti	€ 50.000,00
Oneri di urbanizzazione e concessioni	€ 100.000,00
Parcheggi	€100.000,00
Dispersione liquidi	€ 100.000,00
Valori	€ 15.000,00
Apparecchiature elettroniche	€ 800.000,00 con il sottolimito di € 50.000,00 per apparecchiature ad impiego mobile
Maggiori Costi	€51.600,00 con una diaria giornaliera di €516,00
Furto	€ 130.000,00 con il sottolimito di 1. € 10.000,00 per portavalori 2. € 20.000,00 per guasti cagionati dai ladri

Ai fini degli art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali :

art. 2.03 – Altre Assicurazioni

art. 2.04 – Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

art. 2.05 – Pagamento del premio

art. 2.06 – Durata e proroga dell'Assicurazione

art. 2.10 – Foro Competente

art. 5.01 – Denuncia di sinistro

Assicurato/Contraente

la Società
